REGOLAMENTO (CEE) N. 2326/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 315/88 relativo ai contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 (2), in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafi 3 e 4,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 315/88 (3), per la campagna di commercializzazione 1987/1988 possono essere conclusi contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva; che, salvo che in Spagna e in Portogallo, i contratti sono stipulati dagli organismi di intervento degli Stati membri produttori con le associazioni o unioni riconosciute dei produttori a norma del regolamento (CEE) n. 1360/78 (4) del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (5);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1869/88 del Consiglio, del 29 giugno 1988, recante disposizioni derogative in materia di contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva in Grecia (6), ha previsto che, per tener conto della particolare situazione del paese, in Grecia possono concludere contratti di magazzinaggio per le campagne 1987/1988 e 1988/1989 le associazioni di produttori e le relative unioni riconosciute a norma del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 315/88 ha stabilito il quantitativo massimo che può essere simultaneamente oggetto di contratto di magazzinaggio; che tale massimale è già stato raggiunto; che sono state respinte le domande di conclusione di contratti di magazzinaggio presentate dopo l'esaurimento del massimale;

considerando che le organizzazioni di produttori d'olio d'oliva greche non avevano la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio prima dell'adozione del succitato regolamento (CEE) n. 1869/88; che è emerso che anche altre organizzazioni di produttori potrebbero domandare la conclusione di un contratto di magazzinaggio; che è opportuno aumentare il quantitativo che può essere oggetto di contratto di magazzinaggio per la campagna in corso e di stabilire un nuovo termine per la presentazione delle domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 315/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 5 la cifra «200 000» è sostituita da «300 000».

2) All'articolo 3, paragrafo 1, la data del «30 aprile» è sostituita da quella del «31 agosto 1988».

Articolo 2

Le domande per la conclusione di un contratto di magazzinaggio possono essere presentate all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trova l'olio d'oliva a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 31 del 3. 2. 1988, pag. 17.
(4) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.
(5) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 168 dell'1. 7. 1988 pag. 6.